

CONTRATTO FINANZIARIO – CLAUSOLA CONTENENTE IL RINVIO ALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO – CARATTERE VESSATORIO – SUSSISTENZA – MANCATA APPROVAZIONE SPECIFICA PER ISCRITTO – INEFFICACIA – CONSEGUENZE – INAPPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA RIGUARDANTE L'OGGETTO DEL CONTRATTO – NULLITA' DEL CONTRATTO PER MANCANZA DELL'OGGETTO EX ART. 1346 C.C. – RESTITUZIONE DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE.

La clausola con la quale in un contratto finanziario (polizza Unit Linked) il contraente dichiara di avere ricevuto, di conoscere e accettare le condizioni generali di contratto e il relativo prospetto o nota informativa, redatta conformemente alle previsioni di legge, ha carattere vessatorio e deve essere specificatamente approvata per iscritto.

In mancanza la clausola è inefficace; poiché le condizioni generali e la nota informativa costituiscono parte integrante del contratto l'inefficacia della clausola determina la non applicabilità di dette condizioni al contratto stesso che resta privo di oggetto. Il contratto pertanto è nullo ex art. 1346 c.c. con ogni conseguenza di carattere restitutorio ex art. 2033 c.c..

Tribunale Mantova, sez. II^a – sentenza n. 883/2011 – Giud. Rel. Dott. Bettini